



COMUNE DI ADRANO

(Città Metropolitana di Catania)

II SETTORE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO

Contributo alle spese sostenute dalle famiglie con bambini da 0 a 3 anni per il pagamento delle rette per la frequenza a “Servizi per la Prima Infanzia” anno educativo 2019/2020 - Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017

Visto il decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017, che in attuazione a quanto stabilito e delegato dall'art. 1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.7.2015, n.107 (Buona Scuola), ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;

Vista la circolare prot. n. 26682 del 30/07/2019 del Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale che indica le Linee Guida per l'attuazione dei fondi assegnate.

SI RENDE NOTO CHE

Le famiglie **residenti nel comune di Adrano** che abbiano nel proprio nucleo familiare bambini/e di età compresa tra i 0 a 3 anni, che nell'anno educativo 2019/2020 frequentato servizi per la prima infanzia (asilo nido comunale – asili paritari/privati), possono presentare domanda di contributo a riduzione delle spese sostenute per il pagamento della retta.

Il limite massimo di contributo è fissato in euro 2.000,00 annue, massimo € 181,81 mensili per un massimo di 11 mensilità.

Il contributo mensile erogato non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il contributo sarà erogato con cadenza mensile mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e acquisizione dell'effettiva presenza del bambino.

Il contributo non potrà cumularsi con altri per analoghe finalità (es. voucher asili nido o “Bonus Asilo Nido”) e con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido) a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, da produrre esclusivamente mediante il modello All. A), a pena di esclusione, in quanto la stessa contiene:

- Certificazione presenze del bambino/a da parte della scuola per il/i mese/i di richiesta;
- Dichiarazione sostitutiva di non aver fatto richiesta di ulteriori contributi (es. voucher asili nido o “Bonus Asilo Nido”)
- Dichiarazione del gestore del servizio (scuole paritarie o enti del terzo settore no profit regolarmente autorizzati o iscritti all'albo regionale previsto dalla L.R. 22/86) di iscrizione all'Albo Regionale deve essere corredata da:

1 Documentazione fiscalmente valida dell'importo mensile versato per la retta di frequenza;

2 Fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità

Per i mesi iniziali dell'anno educativo in corso **Settembre-Ottobre-Novembre 2019**, la domanda di contributo cumulativa dovrà essere presentata al Protocollo del Comune, con le stesse modalità e documentazione mediante il modello allegato All. A) entro e non oltre la data del:

31 DICEMBRE 2019

Per i mesi successivi, la domanda dovrà essere presentata mensilmente mediante il medesimo modello All. A).

L'accesso al beneficio sarà determinato dall'ordine di presentazione (data e ora) dell'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune sino a concorrenza delle somme assegnate al comune di Adrano.

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune, ovvero potrà essere ritirato direttamente presso gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni ulteriori è possibile rivolgersi al 2° Settore –Servizio Pubblica Istruzione, Via Aurelio Spampinato, 28 Tel. 095/7606609- e.mail pubblicaistruzione@comune.adrano.ct.it

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Pia Scalisi